

Prot. n. 2018/101_AT/BC
9 marzo 2018

**Sistema di Qualificazione per la fornitura di gasolio per autotrazione - pubblicazione
G.U.U.E. 2018/S 026-057922 del 07/02/2018 - Chiarimenti 2**

Quesito n. 2

In relazione alla Vs. risposta pubblicata nella sezione bandi e gare e afferente il sistema di qualificazione gasolio 2018-2023, siamo a chiederVi quali sono le motivazioni per le quali la fattispecie delineata dal concorrente nel quesito 1 (affidamento del servizio di trasporto a società terza/controllata con contratto già in essere) costituisca fattispecie di avvalimento ai sensi dell'art. 89 D.Lgs 50/2016.

La condizione descritta nel quesito 1 è simile a quella della scrivente: anche noi abbiamo contratti per il trasporto del prodotto stipulati in data antecedente alla pubblicazione del presente sistema di qualificazione. Tale situazione è ben inquadrata quale subappalto se sussistono tutti i requisiti dell'art. 105 co 2 D.Lgs 50/2016 ("Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture".) e il comma 3, lett. c- bis del medesimo articolo aggiunge (Le seguenti categorie di forniture o servizi, per le loro specificità, non si configurano come attività affidate in subappalto:c-bis) le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.).

A ns. avviso, il punto 6.3 del Vs. sistema di qualificazione comporta una semplice distinzione tra trasporto considerato come subappalto o come semplice vettore. Di conseguenza, non riusciamo a capire come possa, invece, costituire avvalimento.

Siamo, pertanto, a chiederVi maggiori delucidazioni sul punto.

Risposta al quesito n. 2

Si conferma integralmente il contenuto della risposta fornita dallo scrivente ente aggiudicatore al quesito 1.

Infatti, il punto 6.3 del Regolamento del Sistema di Qualificazione contempla un requisito di capacità tecnica e professionale necessario ai fini dell'iscrizione dell'operatore economico al Sistema di Qualificazione e non una prescrizione circa le modalità operative di svolgimento della prestazione eventualmente affidata per mezzo di una gara indetta all'interno di detto Sistema. Come è noto, la dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 83 d.lgs. 50/2016 (nel cui novero rientra indubbiamente anche il requisiti di cui al citato punto 6.3) può essere assolta direttamente dall'operatore economico o, qualora lo stesso non sia in possesso di tale requisito, "avvalendosi delle capacità di altri soggetti", così come prescrive l'art. 89 d.lgs. 50/2016, espressamente richiamato dal punto 6.3 del Regolamento del Sistema di Qualificazione.

Pertanto, qualora l'operatore economico che intende presentare la propria domanda di iscrizione al Sistema di Qualificazione non disponga di "automezzi e della necessaria attrezzatura tecnica (centri di pompaggio, pensilina di carico, ecc.) adibiti alla movimentazione e al trasporto del gasolio" ai sensi del citato punto 6.3, lo stesso potrà avvalersi della capacità prestata da un altro soggetto (indipendentemente dal legame giuridico intercorrente con il concorrente), presentando tutta la documentazione prevista dal punto 7 del Sistema di Qualificazione.

IL RESPONSABILE UNICO
DEL PROCEDIMENTO

Bruno Colnago
